



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Caterina Mangano	Presidente
dott. Corrado Bonanzinga	Giudice
dott. ssa Anita Siliotti	Giudice rel.

sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza del 16.4.2019, nella causa iscritta al N. 5834/2018 del Registro Generale Affari Civili

TRA

nato il a (Guinea), residente Messina , elettivamente domiciliato in Messina, via Placida, 13, dall'avv. Carmelo Picciotto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; *ricorrente*

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo;

resistente contumace

E NEI CONFRONTI DEL

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina *terzo interveniente*
 ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 7 novembre 2018 proponeva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo, emesso nella seduta del 2/8/2018 e notificato in data 8/10/2018.

Richiedeva quindi che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, e che fosse accertato il diritto del ricorrente allo status di rifugiato, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett. a), b), c) del D.Lgs. 251/07, o in subordine che fosse dichiarato il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998.

Regolarmente notificato il ricorso a cura della cancelleria, nessuno si costituiva per il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo.

La Procura della Repubblica di Messina presentava le sue conclusioni in data 10.12.2018, tese all'accoglimento del ricorso con riferimento alla richiesta di protezione internazionale o in subordine di quella sussidiaria.



All'udienza del 16.4.2019, il Giudice, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, mandava la causa al Collegio per la decisione.

In via preliminare, deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente avanzato, e va altresì ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Messina, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA, atteso che nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008 la competenza è attribuita al Tribunale SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA, (atteso che il ricorso è stato depositato in data 7.11.2018 e stante l'applicabilità nel caso di specie della disciplina stabilita dalla L.46/2017) che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.

Occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.

Com'è noto, il D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e quindi tali norme costituiscono il quadro normativo di riferimento.

In particolare, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*" (lett. E) dell'art. 2), e l'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 ha specificato che gli "*atti di persecuzione*" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Chiarisce, poi, l'art. 5, che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Dalla normativa richiamata, si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il c.d. *fumus persecutionis*, ovvero il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Per ciò che attiene, invece, alla protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento (art. 2, lett. G) del D.Lgs. n. 251/07) prevede che "persona ammissibile alla protezione



sussidiaria” è il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*, sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16.

A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La graduazione delle tutele e la scelta tra riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, secondo la giurisprudenza di legittimità, si evince dalla complessiva interpretazione del quadro normativo sopra citato, in quanto *“l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo”*. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la persecuzione diretta in patria di cui era oggetto il padre del ricorrente, cittadino del Bangladesh, non caratterizzava la posizione di quest'ultimo, non essendovi prova del suo coinvolgimento in attività partitiche, cosicché doveva riconoscersi nei suoi confronti la sola protezione sussidiaria, essendo egli comunque esposto ad un serio rischio per la sua incolumità fisica”). (Cass. Civ. Sez. 6-1 Sentenza n.6503 del 20/03/2014).

Per ciò che attiene, in particolare, all'ipotesi contenuta alla lettera c) di violenza indiscriminata nel paese di origine, in risposta ai dubbi interpretativi sollevati in via pregiudiziale da un giudice nazionale (Paesi Bassi), la Corte di Giustizia delle Comunità europee con un importante arresto del 17/02/2009 ha chiarito che: *“Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate che l'art. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:*

– *l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;*

– *l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in*



corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". (Corte di Giustizia U.E. n. r.g. C-465/2007).

Inoltre, è bene precisare che *con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali (Cass. Civ. 24/03/2011 n. 6880).*

Quest'ultima misura sino a poco tempo fa si è concretata nel rilascio del c.d. permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 286/1998, e può parimenti essere riconosciuta dal Giudice adito ex art. 35 del d.lgs n. 25/2008 in quanto la giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario.

Ciò in virtù dell' "identità della natura giuridica di tutte le situazioni soggettive inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali", affermata dalla Corte di legittimità in sede di regolamento di giurisdizione, che ha posto in evidenza come "*l'art. 32 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha attribuito le valutazioni relative ai presupposti per la concessione dei permessi di soggiorno umanitari alle stesse commissioni territoriali competenti per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della "protezione sussidiaria" di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. e), mentre l' art. 34, ha stabilito l'equivalenza degli effetti delle dette misure di "protezione sussidiaria" e dei permessi di soggiorno per ragioni umanitarie Appare evidente che la ratio di entrambe le norme è individuabile proprio nell'accertata identità di natura delle situazioni giuridiche e che la nuova disciplina appare, sul punto, avere più una funzione ricognitiva e chiarificatrice che innovativa. In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali"* (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 09/09/2009, n. 19393).

Occorre tuttavia affrontare il problema delle condizioni necessarie per il riconoscimento di tale diritto del diritto, già previsto nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998 ed attualmente riferibile a situazioni residuali. Infatti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 04.10.2018 n. 231, (e cioè dal 05.10.2018), è stato soppresso il comma 6 del menzionato art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998 e, dopo il comma 1 del medesimo articolo, è stato inserito un comma 1 bis che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", di durata annuale, per ipotesi solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (condizioni di salute di eccezionale gravità, situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro nel paese dove lo straniero dovrebbe fare ritorno, situazioni in cui operi un divieto di espulsione, per il compimento di atti di particolare valore civile).

Ebbene, il problema se tale disciplina sia di immediata applicazione è stato proprio di recente risolto dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 4890 del 23 gennaio 2019 ha emesso il seguente principio di diritto: «*La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente*



disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, c.9, di detto decreto legge».

Tale soluzione appare assolutamente convincente poiché nel nostro ordinamento l'art. 11 delle preleggi stabilisce che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" e tale principio, assunto nel campo del diritto penale a precetto costituzionale di carattere assoluto, resta valido anche per ogni altro settore del diritto, come direttiva generale, cui il legislatore può derogare solo in via di eccezione, in modo espresso o comune non equivoco quando ricorrono manifeste esigenze di regolare rapporti giuridici non ancora definiti e conclusi (Cass. 28.08.1996 n. 7905; Cass. civ. 26.04.1971 n. 1211; Corte Cost. 23.12.1997 n. 432). Orbene, il principio di irretroattività delle leggi significa che la disciplina di ciascun fatto e di ciascun stato di fatto va ricercata nella normativa del tempo in cui esso si verifica, con la conseguenza che le disposizioni normative successivamente entrate in vigore non possono incidere ex post non solo sui rapporti esauriti, ma anche in linea generale sui rapporti la cui fonte genetica sia stata già definita anteriormente. E' evidente, pertanto, che applicando la nuova disciplina ai rapporti pendenti si attribuisce ad essa una efficacia retroattiva, posto che il diritto alla protezione umanitaria può ritenersi sorto nel momento in cui lo straniero ha fatto ingresso nel territorio dello Stato o ha conseguito quel grado di integrazione sociale da cui esso deriva. Senonché l'efficacia retroattiva delle nuove disposizioni non può certamente trarsi "a contrario", per il fatto che il legislatore si sia limitato ad esaminare solo alcune ipotesi di perdurante vigenza delle precedenti disposizioni, sia perché quelle ipotesi espressamente disciplinate potrebbero essere proprio l'espressione di un principio generale, sia, soprattutto, perché una deroga al principio di irretroattività stabilito dall'art. 11 preleggi avrebbe dovuto essere espressa, potendo l'interprete ricavarla, ove non sia stata esplicitamente affermata, solo se il significato letterale della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre esclusivamente per il futuro, ipotesi che nel caso in esame certamente non ricorre. Di conseguenza appare nettamente preferibile la conclusione secondo la quale la valutazione della sussistenza di "gravi motivi di carattere umanitario" allo straniero va effettuata al momento della entrata in vigore del D.L. 04.10.2018 n. 113, benché, in caso di accoglimento della domanda, sia rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali".

La Commissione Territoriale è tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e pertanto un eventuale diniego o mancata valutazione è censurabile ai sensi dell'art. 35 d.lgs cit. davanti al giudice ordinario, il quale, "in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perchè



provveda ai sensi dell' art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 09-12-2011, n. 26481 rv. 620692).

Quanto ai presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, le “ragioni umanitarie” possono coincidere con quelle tipizzate per il rilascio della protezione sussidiaria ed infatti, al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa sulla protezione internazionale, è stata prevista la convertibilità (ai sensi dell' art. 34 del d.lgs. n. 251 del 2007) dei permessi umanitari preesistenti in protezione sussidiaria.

E tuttavia, le “ragioni umanitarie” possono anche concretarsi in situazioni non contemplate dalle ipotesi tipizzate per la protezione internazionale, e vanno intese quale clausola di salvaguardia del sistema ex art. 2 Cost., volta a garantire una tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

In tali ipotesi, soccorre “la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria”, da ricollegarsi alla sussistenza di “..gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria)..” (Cass. civ. Sez. VI, Ord., 18/02/2011, n. 4139).

A differenza di quanto previsto per le fattispecie di protezione internazionale precedentemente analizzate, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno, secondo la normativa cui dobbiamo riferirci per quanto sopra detto, ovvero quella anteriore al c.d. decreto Salvini, (individuati, alternativamente, in *seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*) non sono normativamente (secondo la disciplina che andremo ad applicare nel caso concreto per quanto sinora detto) delineati in modo analitico. Non v’è, in particolare, alcuna definizione dei *motivi umanitari*, in relazione ai quali, pertanto, si pone il problema d’individuare gli esatti termini e le precise condizioni in cui determinate situazioni possano assumere rilevanza. La prevalente giurisprudenza ritiene che la cosiddetta protezione umanitaria vada riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi (come ad esempio per motivi di salute o d’età); oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione politica, economica e sociale del paese di provenienza del migrante (come ad esempio una situazione di grave instabilità politica caratterizzata da generalizzata violenza, la perpetrazione di generalizzate, persistenti e gravi violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre simili situazioni). La stessa giurisprudenza ha peraltro precisato che l’ampio margine di discrezionalità lasciato dalla genericità della norma, fa sì che un rigoroso vaglio critico da parte del giudice sia necessario da un lato per non vanificare la *ratio* della fattispecie di protezione in questione; dall’altro per evitare una sua generalizzata e abnorme estensione.

In particolare, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, mentre non è sufficiente allegare genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d'origine (Cass. civ. sez. I 23.02.2018 n. 4455). Non è, pertanto, sufficiente dedurre l’instabilità del paese di provenienza, non potendo



assumere rilievo una situazione generica ed astratta e dovendosi, invece, valutare le specifiche peculiarità attinenti al caso concreto, come ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio paese e le circostanze di vita che, in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dovere affrontare nel medesimo paese (Cass. 08.01.2019 n. 231), e parimenti non è sufficiente sottolineare la situazione economica del paese di provenienza, non potendo assumere rilievo in modo esclusivo l'esistenza di una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita dei due paesi, quello di origine e quello di approdo nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma occorre che siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale, sicché le differenze tra i due paesi possono venire in considerazione solo se abbiano prodotto specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti da quel determinato ambito territoriale (Cass. civ. 11.01.2019 n. 538).

Con le tre analizzate fattispecie di protezione internazionale – rispettivamente relative allo *status* di rifugiato e a quelli di soggetto meritevole di protezione sussidiaria o umanitaria – è stata data integrale ed esaustiva attuazione al diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost., per una cui diretta applicazione, dunque, non v'è più alcun margine (in questo senso cfr. Cass. 26.6.12 n. 10686).

Centrale, per la piena comprensione del complessivo sistema di protezione internazionale, è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c.. La prevalente e condivisibile giurisprudenza ritiene che nei procedimenti aventi a oggetto il riconoscimento della protezione in questione, la regola di giudizio contenuta nel sopra citato articolo 2697 c.c. debba essere interpretata tenendo conto dell'ordinaria situazione di difficoltà probatoria del ricorrente. Per ovvie ragioni, difatti, è più che plausibile che costui abbia una ridotta disponibilità di mezzi di prova. L'onere probatorio del ricorrente è pertanto attenuato. Tale attenuazione è bilanciata dal rilevante potere istruttorio d'ufficio attribuito al giudice, finalizzato all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione della situazione sociale, politica, economica e istituzionale del paese di provenienza del migrante.

Rimane tuttavia applicabile il generale principio dispositivo del processo civile. Il ricorrente, ha comunque l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato; così come ha l'onere d'indicare quantomeno gli elementi necessari per l'indiziaria ricostruzione della sua vicenda personale (sul punto cfr. Cass. sez. un. 17.11.08 n. 27310, la quale ha infatti precisato che *il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e all'attualità del rischio*; nello stesso senso cfr. Cass. n. 26822/07, n. 18353/06, n. 28775/05, n. 26278/05 e n. 2091/05). L'art. 3 comma 1 d.lgs. 19.11.07 n. 251 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a offrire e produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della sua domanda. Il successivo comma 5 stabilisce, tuttavia, che nel caso in cui taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;



d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

La giurisprudenza ha così avuto modo di precisare che i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine* (cfr. di nuovo Cass. sez. un. 17.11.08 cit.).

Questo principio di diritto trova ulteriore conferma normativa prima nell'art. 19 comma 8 d.lgs. 1.9.11 n. 150, che infatti prevede che *il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia*; poi nell'art. 8 comma 3 d.lgs. 28.1.08 n. 25, che invero stabilisce che le domande di protezione internazionale siano esaminate alla luce delle informazioni *precise e aggiornate* circa la situazione generale del paese di provenienza e dei paesi di transito del migrante, così come elaborate dall'apposita commissione nazionale e messe a disposizione delle commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, delle autorità giudiziarie giudicanti.

Il caso di specie.

Preliminarmente vanno rigettate le censure formali sollevate al provvedimento impugnato. Al riguardo si osserva che ogni eventuale vizio (anche di motivazione) dei provvedimenti amministrativi in questione non ne comporta necessariamente la nullità o l'annullamento. Ciò perché il relativo sindacato giurisdizionale non ha ad oggetto l'atto impugnato, bensì la sussistenza del diritto vantato dal ricorrente. Va pertanto ribadito e comunque chiarito che *l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della commissione* (così la più che condivisibile Cass. n. 18632/14, che richiama, quale precedente conforme, Cass. n. 26480/11).

Nel merito, gli elementi di conoscenza acquisiti appaiono a questo Collegio, sufficienti per l'accoglimento della domanda.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e da quanto dichiarato davanti alla competente Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Palermo (cui si rimanda integralmente) è emerso che lo stesso è nato a (Guinea Conakry), professa la religione islamica e appartiene alla etnia Soussou; ha frequentato la scuola elementare, senza tuttavia completare gli studi e ha lavorato come volontario nella Croce Rossa. La famiglia è



composta dai genitori, da un fratello e una sorella minori e un fratello maggiore. Non è sposato e non ha figli. Il padre non lavora, mentre la madre vende riso. Sa che continuano a vivere nel villaggio d'origine, ma non è in contatto con loro. Ha lasciato la Guinea il 27 ottobre 2013 per ragioni etnico-politiche. Ha spiegato che tutto è cominciato a seguito del colpo di stato del capitano Dadis e della manifestazione del 28/09/2009 in cui la popolazione voleva esprimere la contrarietà alla permanenza al potere di Dadis. In quella data i Guineani si radunarono allo stadio per manifestare ma i militari hanno cominciato a sparare uccidendo più di 150 persone.

Dopo questi fatti la guardia del corpo di Dadis si è rivolta contro di lui e gli ha sparato. La situazione è stata presa in mano dal generale Konate che ha organizzato le elezioni. A quel punto i partiti politici hanno iniziato il reclutamento di molti giovani, in particolare di quelli conosciuti tra i coetanei, per riscuotere consensi. Ha dichiarato di essere, all'epoca, conosciuto tra i giovani perché calciatore nei tornei tra i quartieri. E' così stato coinvolto nell'UFDG, partito a maggioranza Fula, perché pure credeva negli ideali di uguaglianza e libertà mentre il padre, non approvava in quanto era capo di uno degli otto settori del quartiere di Kaporu Rail per il partito al potere: l'RPG arc en Ciel. Ha continuato dicendo che dopo le elezioni presidenziali, in cui l'UFDG era stato sconfitto al secondo turno, i sostenitori del partito organizzarono manifestazioni per fare indire le elezioni politiche, cosa che poi avvenne. Alle elezioni l'UFDG ottenne un ottimo risultato e lui si fece promotore dell'organizzazione dei festeggiamenti. Tuttavia in tale occasione il partito RPG ha infiltrato i propri sostenitori, provocando violenti scontri. Molte persone sono morte e lui temendo per la propria incolumità e per paura di essere arrestato ha deciso di fuggire. Dapprima è andato in Mali, ma poi non sentendosi al sicuro, per via dell'appartenenza di tale Paese alla CEDEAO si è recato in Algeria e da lì in Libia, imbarcandosi per l'Italia dopo un mese circa.

Il ricorrente ha infine dichiarato di non potere tornare in patria, perché teme di essere arrestato o ucciso in ragione della sua adesione all'UFDG.

Questo Collegio non condivide quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale in ordine alla non credibilità della storia raccontata dalla ricorrente.

Appare piuttosto, che egli abbia riferito in modo coerente le circostanze che l'hanno visto coinvolto nella campagna politica dell'UFDG. Appare assolutamente plausibile che il partito abbia cercato il sostegno di giovani conosciuti tra i propri coetanei e che il ricorrente, avendo amici anche di etnie diverse dalla propria si sia convinto ad aderirvi e a farsi promotore di iniziative politiche. Che poi il padre fosse un pezzo grosso del partito al potere non è indicativo di non credibilità, essendo il ricorrente un giovane, e quindi probabilmente anche ribelle e con voglia di emanciparsi. Né ancora la predominanza di Fula può essere motivo per escludere che un Soussou abbia aderito all'UFDG, infatti come pure rilevato dalla difesa "Gli attuali vicepresidenti dell'UFDG Fode Oussou Fofana e Kalemoudou Yansane sono di etnia soussou".

Le circostanze storico-politiche riferite, trovano il conforto nelle Coi acquisite e nella documentazione legittimamente allegata dalla difesa, e da questo Collegio ampiamente esaminata. D'altra parte, la stessa Commissione ha ammesso che i fatti raccontati dal ricorrente risultano coerenti con la situazione etnico politica del Paese.

Dal rapporto del Ministero dell'Interno Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI del 18 novembre 2016 si riscontra che “....

Tutti i gruppi sociali godono di pieni diritti di cittadinanza. Tuttavia, la qualità di questa cittadinanza e i diritti e le responsabilità che ne derivano sono molto bassi. Inoltre, i sostenitori dell'Unione delle Forze Democratiche della Guinea (Union des Forces Democratiques de



Guinée, (UFDG), che è arrivata seconda in entrambe le ultime elezioni presidenziali e legislative, sono in gran parte convinti di essere stati truffati in entrambe le elezioni. Per questo motivo, essi ritengono che l'attuale governo in carica Condé sia illegittimo. A causa dell'associazione tra il UFDG e il gruppo etnico Fula (Peul), sensazioni soggettive di esclusione etnica sono in aumento tra i componenti dell'opposizione - anche se queste non si riferiscono direttamente alla questione della cittadinanza, ma sono, semmai, una questione di stato di diritto. **Partecipazione politica** La Guinea è ritornata a elezioni multipartitiche dopo il periodo di giunta 2008 - 2010, e ha tenuto le elezioni presidenziali del 2010. Le elezioni legislative sono state ritardate per più di due anni fino al 2013 a causa di un conflitto per le procedure che non venne definitivamente risolto. L'opposizione mette in dubbio l'indipendenza della Commissione e l'integrità del registro elettorale. Tutte le parti sono state in grado di presentare i candidati, hanno avuto accesso ai media, e hanno avuto la possibilità, in linea di principio, di avere rappresentanti coinvolti nel monitoraggio dei seggi, nel conteggio dei voti a livello locale e aggregato. Gli osservatori internazionali hanno notato gravi irregolarità nelle elezioni, in particolare in quelle legislative del 2013 (queste includevano difficoltà tecniche e logistiche così come una mancanza di istruzione degli elettori e degli addetti allo scrutinio), ma alla fine hanno accettato i risultati, anche se con una certa riluttanza da parte degli osservatori europei. Questo ha dato al partito al governo, il Rassemblement du Peuple Guineen, RPG una pluralità di seggi legislativi (46% o 53 di 114). Formando una coalizione chiamata "Alleanza Arcobaleno" con sette piccoli partiti che detengono un seggio ciascuno, il governo gode di una maggioranza assoluta in parlamento. L'UFDG è arrivato secondo con il 30% (37 seggi), e gli altri partiti hanno ottenuto il 24% (17 seggi). L'opposizione ha inizialmente rifiutato di accettare i risultati delle elezioni, ma alla fine ha preso i suoi seggi. Ministero dell'Interno 11 MODULARIO INT. - 168 MOD. 17 LC1 Nel corso della storia della Guinea, le forze armate sono state il più importante attore di veto, inclusi un certo numero di (tentati) colpi di stato militari e decenni di governo militare. Anche se la minaccia potrebbe essere limitata allo stato attuale, i militari continuano a rappresentare la minaccia più grave alla governance democratica. [...] Il governo ha regolarmente arrestato sostenitori dell'opposizione coinvolti in marce e proteste. Le forze di sicurezza hanno anche trattato questi manifestanti usando la forza, uccidendo e ferendone decine da quando il governo Condé ha preso il potere. [...] Freedom House ha giudicato la stampa della Guinea "non libera" nel suo Freedom of Press Index 2014. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti riporta alcuni vincoli sostanziali sulla libertà di parola. Per esempio, alcuni giornalisti hanno accusato i funzionari di governo di tentare di influenzare il tono delle loro segnalazioni con pressioni e tangenti. Altri hanno dovuto assumere guardie del corpo, e molti hanno preferito l'autocensura. Stato di Diritto [...] L'indipendenza dei Giudici è considerata ancora debole. [...] Nel corso della sua esistenza, l'autonomia della magistratura della Guinea è stata profondamente compromessa. L'interferenza dell'esecutivo e la percezione della corruzione sono state le due cause principali, e la maggior parte della Guinea ha poca fiducia che la magistratura sia imparziale. In un sondaggio dell'Istituto Nazionale di Statistica del governo, solo il 20,5% dei Guineani ha espresso fiducia nel sistema giudiziario, e il 18,1% nella Corte Suprema. [...] La situazione di diritto riguardante i diritti civili e umani in Guinea è buona, sia per quanto riguarda il diritto interno che per quanto concerne i trattati internazionali firmati dal governo della Guinea per proteggere la gran parte dei diritti. La situazione de facto è peggiore. La pena di morte esiste legalmente e i colpevoli sono stati condannati a morte negli ultimi anni, anche se nessuna



esecuzione legale è stata effettuata a partire dal 2001. Le forze di sicurezza hanno ucciso centinaia di Guineani negli ultimi dieci anni, e decine di migliaia nei 56 anni successivi all'indipendenza. Il numero di Guineani uccisi da agenti dello Stato oggi si contano a decine ogni anno. Anche se questo rappresenta un miglioramento, le forze di sicurezza utilizzano regolarmente violenza eccessiva. Gli agenti dello Stato - e in particolare i membri delle forze di sicurezza - intimidiscono anche regolarmente i cittadini e infliggono multe ai posti di blocco, valichi di frontiera e altrove. La magistratura è debole, è stata minata dalla corruzione e non offre praticamente mezzi di ricorso per i cittadini comuni. Stabilità delle Istituzioni Democratiche [...] Anche se Alpha Condé è stato il primo presidente che sia stato realmente democraticamente eletto nella storia del paese, egli ha dimostrato ancor meno inclinazione di tutti i suoi predecessori nel condividere i portafogli ministeriali tra i rappresentanti di tutti i gruppi etnici di Guinea (se non tutti i partiti politici). Questo ha solo intensificato il braccio di ferro tra l'RPG e i partiti di opposizione. Di conseguenza, il gruppo etnico di Condé, il Malinké, risulta sovra rappresentato e il Fulbe (Fula o Peul) è sottorappresentato.

Integrazione socio-politica Dopo 25 anni di democrazia nominale, la Guinea ha sviluppato partiti politici stabili. Il sistema dei partiti è in qualche modo istituzionalizzato per gli standard africani, e non troppo frammentato, ma allo stesso tempo altamente polarizzato. Il partito di governo RPG è stato uno dei primi partiti di opposizione nei primi anni 1990, e i due più grandi partiti di opposizione di oggi (l'UFDG di Cellou Dalein Diallo e l'Unione delle Forze repubblicane o UFR di Sidya Touré) sono anch'essi partiti di lunga data con meccanismi burocratici internamente coerenti. Eppure, ogni partito maggiore in Guinea si è formato intorno a una figura carismatica centrale, ed è difficile immaginare che la maggior parte di loro sarebbe in grado di sopravvivere ai loro candidati presidenziali scelti. In questo senso, i partiti politici della Guinea sono clientelari e hanno radici poco profonde nella società. Negli ultimi dieci anni, la politica della Guinea è anche diventata sempre più polarizzata, tra le altre cose, lungo linee etniche. Molti (anche se non tutti) i partiti politici sostengono di rappresentare essenzialmente gli interessi di un gruppo etnico, e sono chiamati a farlo dai loro sostenitori. [...] Per i primi tre decenni di indipendenza, la Guinea è stato un governo autoritario che non ha permesso a nessuna società civile di esistere al di fuori del partito di Stato. Nel corso degli anni '90 e 2000, il governo post-socialista Conté lo ha a gradualmente trasformato in un paese in cui gli attori incipienti della società civile sono stati talvolta cooptati, altre volte brutalizzati. Dalla fine degli anni 2000 in poi, la società civile, compresi i sindacati - storicamente gli attori più importanti - le organizzazioni professionali e dei diritti umani e le organizzazioni della democrazia, hanno seriamente iniziato a ritagliarsi spazi di attività. Donne, poste in prima linea nella rivoluzione della Guinea negli anni 1960 e 1970, hanno continuato a difendere i loro diritti e a svolgere ruoli di leadership all'interno della società civile in generale. Non v'è sempre grande cooperazione tra i gruppi della società civile. Durante l'ultima indagine di Afrobarometro nel 2013, mentre l'87% di Guineani hanno dichiarato che aspirano a una piena democrazia in futuro, solo il 23% ritiene che essi abbiano goduto di una piena democrazia [...]. Similmente, mentre il 49% dei Guineani ha giudicato di non avere avuto un regime democratico nel 2003, il 45% sente ancora di non averne uno nel 2013. Attraverso i risultati dell'Afrobarometro, le risposte dimostrano che i Guineani vogliono la democrazia, ma percepiscono che ne stanno avendo solo una piccola quantità. La solidarietà sociale e la fiducia sono elevate a livello locale dei villaggi e dei distretti della periferia. Tuttavia anche lì le comunità multi-etniche hanno conosciuto grandi fratture sociali che sono



allo stesso tempo la causa e il risultato di una sfiducia. Gli scontri interetnici e i massacri in N'Zerekore, nella Regione delle Foreste della Guinea, ne sono un esempio. Tali divisioni sono più comuni nelle città, compresa la capitale, Conakry. **Manifestazione UFDG del 25 maggio 2013 a Conakry** L'United States Department of State⁵, nel suo Country Reports on Human Rights Practices for 2013, riferisce in termini generali quanto segue: —Almeno 30 persone sono state uccise a Conakry durante le proteste politiche avvenute tra febbraio e maggio, molte dalle forze di sicurezza. Le autorità non hanno condotto alcuna indagine. [...] La costituzione e la legge vietano tali pratiche, ma il governo non sempre osserva tali divieti. Le forze di sicurezza hanno arrestato i dimostranti senza mandato e hanno trattenuti i detenuti senza un'accusa per giorni, settimane, mesi e anni oltre i limiti di legge. Dopo le proteste scoppiate nei primi mesi dell'anno, i soldati hanno perseguito e arrestato diverse centinaia di persone nelle loro case, nei loro luoghi di lavoro, e per le strade. Le autorità hanno abitualmente arrestato e detenuto senza un'accusa membri dell'opposizione della Unione delle Forze Democratiche di Guinea (UFDG) prima, durante e dopo le proteste autorizzate. Le autorità hanno trattenuto più di 100 sostenitori dell'opposizione a tempo indeterminato, tra cui 15 minori, tutti infine rilasciati, dopo un accordo politico con il partito al governo, il 3 luglio. Da questo rapporto si evince come nei mesi da febbraio a maggio del 2013 si siano verificate varie manifestazioni di protesta a Conakry, tutte risoltesi in violenti scontri tra i manifestanti dell'opposizione dell' UFDG e le milizie governative. 4. Più nello specifico un articolo di Reuters di sabato 25 maggio 2013⁶ riporta quanto accaduto durante la manifestazione delle forze di opposizione a Conakry: 5 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2013 disponibile in <http://www.state.gov/documents/organization/220332.pdf> (Ultimo accesso 17/11/2016). 6 Reuters, At least five killed as Guinea protests escalate, David Lewis, Sabato 25 Maggio 2013, disponibile in <http://www.reuters.com/article/us-guinea-protests-idUSBRE94O0BB20130525> (Ultimo accesso 17/11/2016). Almeno cinque persone sono state uccise sabato, quando le forze di sicurezza della Guinea hanno aperto il fuoco sui manifestanti posizionati nelle roccaforti dell'opposizione della capitale, hanno sostenuto fonti mediche e testimoni. La violenza porta a 11 il numero delle persone uccise a partire da giovedì in disordini che hanno avuto inizio a ridosso dei preparativi per le elezioni, ma che sono spesso degenerare in saccheggi e scontri tra gruppi etnici. «Secondo le nostre informazioni, essi (i cinque) sono tutti morti dopo essere stati sparati», ha detto Thierno Maadjou Sow, presidente del gruppo per i diritti umani o OGDH. Un medico che gestisce una clinica privata ha detto che ci sono stati molti feriti, tra cui due bambine di età compresa tra i sei e gli otto anni colpite da armi da fuoco. Il portavoce del governo Damantang Albert Camara ha confermato che il bilancio dal giovedì era salito a 11 vittime con le morti di sabato. «Siate certi che siamo in procinto di prendere misure per fermare questa escalation di violenza», ha detto senza entrare nei dettagli. Le elezioni legislative hanno lo scopo di completare la transizione della Guinea verso un governo civile a seguito di un colpo di stato militare nel 2008. L'opposizione accusa il governo di cercare di manipolare il voto, previsto per il 30 giugno, e i diplomatici regionali hanno lottato per ottenere che entrambe le parti prendessero parte a trattative per ridurre le tensioni. Il partito di governo si basa sulla comunità Malinkè per gran parte del suo sostegno mentre l'opposizione è dominata dal gruppo etnico Peul. Grandi imprenditori internazionali come Rio Tinto, BHP Billiton e Vale del Brasile hanno rallentato gli investimenti per miliardi di dollari nella nazione dell'Africa occidentale, citando l'incertezza politica come uno dei motivi. Un articolo



comparso sul sito di Aljazeera il 31 maggio 2013, riassume brevemente la situazione ponendo l'accento su come non solo gli scontri fra forze governative e militanti dell'opposizione abbiano provocato un gran numero di morti a partire dal febbraio 2013, ma anche su come questa violenza incarni la frattura etnica presente fra i Malinkè, gruppo etnico rappresentato dal partito di governo RPG del presidente Condè, e il gruppo dei Peuhl, rappresentato dal partito di opposizione UFDG guidato dal leader Diallo, frattura che verrà più specificamente analizzata nella prossima sezione. —Dodici persone sono state uccise e almeno 89 ferite nella nazione dell'Africa occidentale, la Guinea, durante la scorsa settimana, in seguito a ondate di violenza che hanno avvolto il paese in vista delle elezioni legislative previste per la fine di giugno. Più di 50 persone sono morte da febbraio negli scontri tra le forze governative e l'opposizione. I membri dell'opposizione, che provengono principalmente dal gruppo etnico Peuhl, attribuiscono la responsabilità delle morti alle forze di sicurezza governative che sono dominate dal gruppo etnico Malinkè. L'opposizione dice che le morti della scorsa settimana sono il risultato delle forze di sicurezza che hanno violentemente represso le proteste legali. In una dichiarazione rilasciata il lunedì, il governo ha confermato che 12 persone sono morte in scontri violenti a partire dal 21 maggio. Secondo la dichiarazione, più della metà delle vittime sono state causate da ferite da armi da fuoco, anche se 'l'origine degli spari rimane ignota'. Alterchi tra gli oppositori dell'amministrazione del presidente Alpha Condé e le forze di sicurezza, sono stati un accadimento quasi settimanale nella capitale Conakry nel corso degli scorsi mesi. 7 Aljazeera, Deaths of protesters herald Guinea's election, Elise Knutsen, 31 Maggio 2013, disponibile in <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/05/2013531131553623253.html> (Ultimo accesso 17/11/2016). L'opposizione sostiene che il governo non ha soddisfatto le loro richieste di trasparenza nelle prossime elezioni legislative. E' previsto che gli elettori eleggano i nuovi membri dell'Assemblea nazionale, la quale non si è più riunita da quando un colpo di stato militare ha scosso il paese nel 2008. **Rapporti esistenti tra le etnie Peuhl e Malinke** 6. La condizione di conflitto esistente tra Peuhl e Malinke, acuitasi in special modo dopo le elezioni presidenziali del 2010, viene descritta da un rapporto dell'Immigration and Refugee Board of Canada, disponibile sul sito di Refworld, in cui viene brevemente delineata la difficile relazione fra i due gruppi etnici: —1.1 Composizione etnica del paese Le fonti riferiscono che il gruppo etnico Peul [noto anche come Peulh, Peuhl, Pel, Fulbe, Fula, Fulani, Fulah, Fufulde] costituisce il 40 per cento della popolazione della Guinea; il gruppo etnico Malinké [noto anche come Mandingo] il 30 per cento; il gruppo etnico Soussou, il 20 per cento; e i gruppi etnici più piccoli, il 10 per cento (US 11 Aprile 2014; UN n.d., para 14). Le fonti riferiscono che il popolo Peul risiede in gran parte nella Media Guinea, il Malinké si trova principalmente nell'Alta Guinea, il Soussou per lo più nelle zone costiere della Guinea (ibid.; USA 27 Feb. 2013, 27), mentre i centri urbani come Conakry si presentano 'eticamente eterogenei' (ibid.). Secondo il Rapporto paese sulle pratiche inerenti ai Diritti Umani dell'US Department of State per il 2013, il matrimonio interetnico non è un 'tabù' o proibito (ibid.). [...] 1.3 **Comportamento politico-elettorale** 8 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Guinea: Ethnic composition of police and military forces; treatment of Peul by authorities, including police and military, and in cases where a Peul individual requires state protection; information on Camp Makambo, including location and purpose (2009-May 2014), 7 May 2014, GIN104870.E, disponibile in <http://www.refworld.org/docid/537db96b4.html> (Ultimo accesso 17/11/2016). Le fonti riferiscono che, durante le elezioni presidenziali del 2010, i



soggetti appartenenti al gruppo etnico Malinké hanno per la gran parte sostenuto Alpha Condé [del Rassemblement Populaire Guineen, RPG (PHW 2013 569)], mentre gli appartenenti al gruppo etnico Peul, si sono per la maggior parte schierati dalla parte di Cellou Dalein Diallo (AP 3 dicembre 2010; US 24 maggio 2012, 15; PHW 2013 572). Alpha Condé vinse le elezioni presidenziali del 2010 con il 52,5 per cento, mentre Diallo prese il 47,5 per cento (AP 3 Dicembre 2010). Secondo il Political Handbook of the World (PHW), con l'elezione di Condé si sono conclusi anni di governo militare, anche se i risultati sono stati contestati dall'opposizione, che ha denunciato pratiche quali intimidazioni degli elettori e frodi elettorali (PHW 2013 572). Le fonti riferiscono che la violenza esplose tra questi gruppi (ibid.; Human Rights Watch 29 novembre, 2010). La Corte Suprema ha poi ratificato i risultati del 2 dicembre 2010 (PHW 2013 572). Nel 2011, le forze di sicurezza governative, come è stato documentato, hanno usato una forza eccessiva nel rispondere alle proteste politiche e dell'opposizione (US 24 maggio 2012, 2, 13; ACAT-France et al novembre 2011, 22, 24.). Questo fatto è stato segnalato anche nel corso del 2012 (US 19 apr 2013, 1, 3). Nel 2013, la Guinea ha tenuto elezioni legislative, nelle quali la coalizione di governo ha preso 66 seggi mentre l'opposizione ne prese 58 (The Canadian Press 13 gennaio, 2014). La Canadian Press ha riportato nel mese di gennaio 2014, che il presidente Condé formò successivamente un gabinetto di 34 membri, che non includeva alcun membro dell'opposizione (21 Gen. 2014). Per informazioni dettagliate sul trattamento dei membri del partito di opposizione UFDG, si prega di fare riferimento alla risposta GIN104033. In un colloquio telefonico con il Dipartimento della Ricerca, un rappresentante della Federazione Internazionale per i Diritti Umani (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH) in Guinea ha dichiarato che in Guinea i partiti politici facilitano il potere e l'influenza del loro gruppo etnico (17 aprile 2014). In linea con quanto detto dal Dipartimento di Ricerca, il Senior Researcher per l'Africa occidentale di Human Rights Watch ha indicato che l'ambiente politico e sociale in Guinea nel 2013 è stato "caratterizzato da livelli estremi di tensione etnica", dal momento che i gruppi etnici si sono scontrati al fine di controllare la macchina politica dello Stato così come flussi di reddito economico, mentre le tensioni sembrano essere state incoraggiate dall'élite politica di entrambi i gruppi etnici, Malinké e Peul (24 Apr. 2014). Secondo i rapporti Paese degli Stati Uniti del 2013, il gruppo etnico a capo del governo ha tradizionalmente utilizzato il suo potere per discriminare i suoi rivali e per sopprimere le loro attività politiche ed economiche, notando che la discriminazione da parte dei membri di tutti i principali gruppi etnici era evidente nei modelli di assunzione del settore privato, nella segregazione etnica dei quartieri urbani, e nella retorica di divisione etnica durante le campagne politiche "(27 febbraio 2014).
7. Il già citato articolo di Aljazeera⁹ fornisce una breve analisi dei rapporti fra il gruppo etnico Malinke e quello dei Peuhl facendo riferimento a specifici scontri avvenuti fra le due fazioni: —La Guinea, un paese ricco di minerali con poco più di 10 milioni di abitanti, non è estraneo alla violenza etnica e politica. I due gruppi etnici principali, i Peuhls (che rappresentano circa il 40 per cento della popolazione) e il Malinke (circa il 30 per cento) si trovano spesso politicamente in contrasto, dicono gli esperti, con i candidati politici impegnati a ricercare il sostegno all'interno delle loro comunità. Nel 2009, decine di migliaia di manifestanti pro-democrazia, una gran parte di loro di etnia Peuhls, si sono riuniti in uno stadio di Conakry. Secondo un rapporto di Human Rights Watch, le forze di sicurezza sono entrate allo stadio, trucidando almeno 150 persone e commettendo stupri di massa. Molti sopravvissuti hanno 9 Aljazeera, Deaths of protesters herald Guinea's election, Elise Knutsen, 31 Maggio 2013,



disponibile in <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/05/2013531131553623253.html> (Ultimo accesso 17/11/2016). riferito che durante gli attacchi le forze di sicurezza hanno utilizzato insulti razziali contro i Peuhls. L'attuale leader del paese, Alpha Condé, salì al potere nel 2010 in un'elezione che si è rivelata essere molto etnica, ha detto Vincent Foucher, un esperto analista dell'International Crisis Group. Il principale gruppo di opposizione, l'UFDG, è stato ampiamente sostenuto dai Peuhls, mentre la fazione Malinke ha votato massicciamente per Alpha Condé. Condé che, come riportato, conta Tony Blair e George Soros tra i suoi sostenitori internazionali, è rimasto bloccato in un'amara battaglia con l'opposizione dominata dai Peuhl in vista delle prossime elezioni legislative - originariamente in programma per luglio 2012, ma poi rinviate al 30 giugno di quest'anno.

Non appare dirimente, come osservato dalla Commissione Territoriale, che il ricorrente abbia riportato una percentuale errata di seggi vinti dal partito di opposizione, per minarne la credibilità. Né basta osservare che le tensioni politiche si siano affievolite negli ultimi anni, a partire dal 2016, anzitutto, perché comunque il ricorrente avrebbe avuto un ruolo comunque di spicco nel proprio paese e quindi avrebbe un rischio più concreto di essere perseguitato o arrestato per il ruolo rivestito all'interno dell'UFDG; e in secondo luogo perché risalgono solo a fine ottobre gli ultimi episodi di manifestazioni organizzate dai partiti dell'opposizione e di scontri e morti tra la popolazione (cfr. doc. allegata da parte ricorrente)

Da tutto quanto sopra, e ritenuta credibile la storia raccontata dal ricorrente, non si può che ritenere che lo stesso sia da considerarsi, per i timori espressi e per il fatto stesso di appartenere ad un determinato partito politico, soggetto che ha fondato timore di essere perseguitato e pertanto meritevole dello status di rifugiato.

Infine, non sono state neppure prospettate eventuali cause ostative alla concessione dello status di rifugiato, stabilite agli artt. 10 e 12 D. Lgs. n. 251/2001 così come modificati dal D.L. 21.02.2014 n. 18.

Al ricorrente va, quindi, riconosciuto lo status di rifugiato, mentre non occorre, per il principio di assorbimento, esaminare le domande subordinate di protezione.

Nulla sulle spese, tenuto conto dell'obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento della domanda, e che l'accoglimento della stessa si fonda essenzialmente su un giudizio di credibilità del ricorrente e non può dirsi che la Commissione Territoriale abbia dato corso alla causa, tanto più che ha scelto di non costituirsi nemmeno in giudizio.

Poiché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con separato decreto si provvede, come da richiesta, alla liquidazione del compenso del difensore ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 30.5.02 n. 115.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo, emesso nella seduta del 2/8/2018 e notificato in data 8/10/2018

- Nulla sulle spese.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 aprile 2019.

IL GIUDICE REL.
dott.ssa Anita Siliotti

IL PRESIDENTE
dott. ssa Caterina Mangano

